

REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO IN R.S.A.

Versione 04 / 2019 - Approvata nella seduta consiliare del 26 giugno 2019

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le modalità di ammissione ai posti letto accreditati della Residenza Sanitaria Assistenziale gestita dalla "Fondazione S. Angela Merici – ONLUS" - di Desenzano del Garda.

La valutazione delle domande d'inserimento in struttura e la gestione degli ingressi tenuto conto del livello di non autosufficienza, della residenza dell'interessato e della data di presentazione. Quanto sopra avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di equità di trattamento e di tutela della libera scelta dell'individuo.

ART. 2 - DESTINATARI

Di norma, hanno titolo all'ammissione in R.S.A. le persone che:

- hanno compiuto 65 anni;
- si trovano in condizioni socio-sanitarie tali da non poter restare al proprio domicilio e sono compatibili con i livelli sanitari-assistenziali previsti dallo standard gestionale di accreditamento prescritto per le R.S.A. dalla normativa regionale;
- non presentano patologie psichiatriche in fase attiva.

Persone d'età inferiore a 65 anni possono essere eccezionalmente ammesse, se presentano problematiche socio-sanitarie e caratteristiche assimilabili a quelle delle persone anziane, quali (si citano a titolo meramente esemplificativo) persone affette da demenza ad esordio precoce oppure da esiti di patologie cerebrovascolari, affette da SLA o in Stato Vegetativo permanente.

In tali casi, l'ammissione avviene previa acquisizione del parere reso dalla Direzione sanitaria della Fondazione.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla R.S.A. può essere presentata: dall'interessato, dal familiare di riferimento, dall'amministratore di sostegno o dal tutore/curatore, dai servizi sociali del comune di residenza dell'interessato.

La domanda deve pervenire all'Ufficio Segreteria/URP della Fondazione.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione è effettuata dalla Direzione sanitaria della Fondazione:

- stabilendo, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, la tipologia assistenziale del richiedente l'ammissione, tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa regionale. Questi si riferiscono alla classificazione S.OS.I.A. (Scheda di Osservazione Intermedia dell'Assistenza), la quale è articolata in 8 classi di gravità, dove il grado di maggior compromissione clinica e funzionale appartiene alla classe prima, per attenuarsi nelle successive classi, fino all'ottava;
- classificando la domanda in uno dei seguenti gruppi di gravità:
 1. Alzheimer, in caso di diagnosi di demenza associata a disturbi del comportamento;
 2. gruppo A, il quale include le classi Sosia 1 e 2;
 3. gruppo B, il quale include le classi Sosia 3 e 4;
 4. gruppo C, il quale include le classi Sosia 5 e 6;
 5. gruppo D, il quale include le classi Sosia 7 e 8.

La Direzione sanitaria restituisce all'Ufficio Segreteria/URP la documentazione, comprensiva della definizione del gruppo di gravità, per l'inserimento della domanda in lista d'attesa.

ART. 5 – COSTITUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA

L’Ufficio Segreteria/URP redige le liste d’attesa osservando i seguenti criteri:

- a) inserimento della domanda in una delle seguenti liste: donna Alzheimer; uomo Alzheimer; donna non autosufficiente; uomo non autosufficiente;
- b) attribuzione, a ciascuna persona inserita in lista, del gruppo di gravità definito dalla Direzione sanitaria. Indipendentemente dalla data di presentazione, le domande appartenenti al gruppo A precedono quelle classificate negli altri gruppi. Seguono, nell’ordine, le domande appartenenti al gruppo B, quindi al gruppo C, per finire con quelle appartenenti al gruppo D;
- c) messa in ordine delle domande inserite nella lista Alzheimer nel rispetto della residenza nei Comuni di Desenzano e Sirmione e, quindi, per data di presentazione;
- d) messa in ordine delle domande di ammissione appartenenti al medesimo gruppo (A, B, C o D) in base ai seguenti criteri:
 - residenza nei Comuni di Desenzano e Sirmione. Il richiedente “non residente” è pertanto interpellato per l’ingresso, solo qualora nel medesimo gruppo di appartenenza siano state esaurite le chiamate dei residenti in Desenzano e Sirmione. Per le richieste provenienti dal Comune di Sirmione, l’equiparazione ai desenzanesi avviene in forza e per la durata della convenzione all’uopo stipulata tra la Fondazione e l’Amministrazione comunale;
 - data di presentazione della domanda all’interno del gruppo di gravità di appartenenza.

ART. 6 – RINNOVO DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

Trascorso un anno dalla consegna della richiesta di ammissione, nel caso in cui la stessa non sia stata evasa, sarà necessario rinnovarla formalmente, contattando l’Ufficio Segreteria/URP. In caso di mancato rinnovo, la domanda sarà rimossa dalla lista d’attesa.

ART. 7 – PRIORITÀ E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI LIBERI

7.1 – REGOLE GENERALI

Per l’occupazione del posto letto che si è reso vacante, l’Ufficio Segreteria/URP, d’intesa con la Direzione sanitaria, scorre la graduatoria delle domande osservando quanto segue:

- a) al liberarsi del posto in RSA viene contattata la persona appartenente al gruppo di maggior gravità (gruppo A), ultimate le quali si procede con quelle dei gruppi successivi;
- b) tra quanti inseriti nel medesimo gruppo di gravità, hanno la priorità all’ingresso i residenti in Desenzano/Sirmione e, a seguire, i non residenti;
- c) a parità di gravità e di residenza, è individuata la domanda con data anteriore di presentazione;
- d) per le persone inserite nella lista Alzheimer, l’ingresso avviene dando la precedenza alla persona per cui sia stato nominato un amministratore di sostegno o sia stato attivato il percorso per tale nomina, quindi si procede prendendo in considerazione la residenza, con precedenza a favore dei desenzanesi o dei sirmionesi, infine la data di presentazione della domanda.

7.2 – REGOLE SPECIALI

Considerato che la Fondazione dispone delle seguenti unità d’offerta:

- A. posti riservati a persone in SV o affetta da SLA;
- B. posti letto di sollievo;
- C. un reparto (denominato azzurro) riservato ad ospiti con grado di non autosufficienza moderata o lieve, corrispondenti ai gruppi C e D;
- D. un Centro Diurno Integrato riservato a persone affette da demenza;

le regole generali di cui al paragrafo 7.1, sono derogate da quanto segue:

- a. nel caso di richiesta di istituzionalizzazione di persone in S.V. o affette da SLA, la Direzione sanitaria può decidere di procedere all'ingresso in RSA derogando a quanto stabilito dalle regole generali;
- b. effettuati due ingressi attingendo dalle liste d'attesa nel rispetto delle regole generali di cui al punto 7.1, al successivo posto libero in RSA che si dovesse rendere disponibile, acquisirà priorità all'accesso l'ospite che occupa un posto letto di sollievo se classificato nei gruppi A o B;
- c. trascorsi sei mesi di degenza su posto letto di sollievo, l'ospite classificato nei gruppi A o B acquisisce priorità assoluta all'ingresso su posto accreditato di RSA a prescindere della sequenza di cui alla precedente lettera b)
- d. nel caso si liberi un posto letto nel reparto "azzurro", la Direzione sanitaria può richiedere l'ingresso di una persona appartenente al gruppo C o D, in deroga ai criteri di cui al precedente punto 7.1;
- e. gli ingressi al nucleo Alzheimer avverranno alternando un utente del Centro Diurno Alzheimer, che abbia richiesto l'istituzionalizzazione, con un richiedente esterno in lista d'attesa.

Al fine di garantire i ricongiungimenti familiari, in caso di compresenza nella lista d'attesa di situazioni di coppia (stabile unione di due coniugi o conviventi), all'ingresso di uno dei due richiedenti, l'altro componente avrà priorità d'accesso in RSA in presenza delle due condizioni di seguito riportate: camera disponibile e appartenenza al gruppo A, B o C.

La lista d'attesa è aggiornata ogni qualvolta siano inserite nuove domande di ammissione, aggiornamenti di domande già esistenti, rinunce, decessi.

ART. 8 – RIVALUTAZIONE

Nel caso in cui, dopo l'inserimento in lista d'attesa, si verificano rilevanti mutamenti nella condizione sanitaria del richiedente l'ammissione in R.S.A., l'interessato o i suoi familiari possono chiedere una rivalutazione. Sarà cura del familiare produrre nuova documentazione sanitaria che attesti l'aggravamento. La Direzione sanitaria può chiedere, al momento dell'ingresso, di sottoporre l'interessato a visita medica.

ART. 9 – ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA D'INGRESSO

9.1 – CHIAMATA

Nel momento in cui si verifichi la disponibilità per un ingresso, l'Ufficio Segreteria/URP contatta telefonicamente gli interessati, rispettando i criteri sopra elencati. L'accettazione dell'ammissione, che deve essere effettuata dall'interessato o dalla persona indicata sulla domanda quale familiare di riferimento, deve essere tempestiva. La mancata accettazione della proposta determina la rinuncia all'ammissione.

In caso di accettazione devono essere espletate, presso l'Ufficio Segreteria/URP, tutti gli adempimenti burocratici che precedono l'istituzionalizzazione, tra cui, la firma del contratto di ingresso con cui l'interessato e/o il familiare di riferimento assumono l'impegno al pagamento della retta in vigore.

9.2 – INGRESSO

L'ingresso effettivo presso la residenza deve avvenire, salvo giustificato motivo, entro il termine di 24 ore dalla data di comunicazione della proposta di ammissione.

Il mancato ingresso entro tale termine, configura il comportamento concludente di rinuncia all'ammissione.

9.3 – STABILIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ACQUISITA

Al fine di consentire all'interessato e suoi familiari l'ingresso in RSA con le necessarie cautele e attuare, da parte della struttura, una modalità di accoglienza appropriata dell'ospite, è prevista la possibilità della "stabilizzazione della posizione acquisita" in lista d'attesa, una volta che la richiesta di ammissione sia giunta, per gravità di non autosufficienza e tempo di permanenza, al primo posto nella lista d'attesa di appartenenza: Rsa donne, Rsa uomini, donne con diagnosi di Alzheimer e uomini con diagnosi di Alzheimer. Una volta "stabilizzata la posizione acquisita", la domanda interessata non potrà più essere superata da nessun'altra richiesta d'ingresso.

L'Ufficio Segreteria/URP provvederà a contattare l'interessato o un suo familiare per comunicare l'approssimarsi dell'ingresso.

ART. 10 – RINUNCIA ALL'INGRESSO

10.1 – RINUNCIA

In caso di prima rinuncia all'ingresso, la relativa domanda sarà mantenuta in graduatoria con la data della rinuncia medesima. L'interessato non verrà quindi contattato prima che siano trascorsi tre mesi dalla rinuncia, anche in caso di disponibilità di posto.

Nel caso di una seconda chiamata, seguita da rinuncia all'ingresso, la domanda verrà archiviata ed il nominativo espunto dalla graduatoria. Per un nuovo inserimento, la domanda dovrà essere ripresentata ex novo.

Solo in caso di rinuncia per ricovero ospedaliero dell'interessato la domanda sarà mantenuta nella lista d'attesa.

10.2 – LISTA DI APPOGGIO

In accordo con il richiedente l'ingresso, in caso di prima rinuncia la domanda potrà essere inserita nella lista di appoggio, rimanendo a disposizione fino a quanto lo stesso richiedente non si attiverà per il reinserimento nella lista d'attesa principale. Il reinserimento avverrà conservando la data storica di prima inclusione nella lista, purché questa non sia antecedente i sei mesi dalla presentazione. In tal caso viene assegnata d'ufficio un'anzianità di presentazione della domanda pari a 180 giorni e con la gravità inizialmente attribuita o quella eventualmente aggiornata sulla base della documentazione assegnata. La cancellazione dalla lista di appoggio avviene decorsi 24 mesi dall'inserimento, previa comunicazione e-mail da parte dell'Ufficio Segreteria/URP.

ART. 11- DIMISSIONI

Eventuali proposte di dimissioni per incompatibilità delle esigenze dell'Ospite con la Struttura saranno valutate dalla Direzione sanitaria.